



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relazione del disegno di legge

## “Principi e norme per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale”

### 1. Premessa

Il progetto di legge si fonda sulla connotazione della **conoscenza** intesa come premessa al pieno esercizio dei diritti di cittadinanza e alla partecipazione attiva alla vita sociale e lavorativa da parte di ogni persona, ma anche come l’infrastruttura immateriale su cui puntare per la crescita culturale e sociale della comunità sarda, per uno sviluppo economico duraturo che risponda alle sfide e ai cambiamenti continui della società dell’informazione. L’istruzione e la ricerca rappresentano da un lato strumenti essenziali per elevare le competenze personali e collettive, dall’altro un investimento strategico per la Sardegna. Proprio nell’istruzione, invece, la nostra Isola registra gravissimi ritardi con una delle più basse percentuali di laureati del Paese (17° posto) e di diplomati (circa il 35% della popolazione attiva). Poco più del 50% dei diplomati sardi si iscrivono all’Università contro una media nazionale superiore al 75%.

### 2. L’istruzione e la formazione in Sardegna

La proposta di legge trova uno dei suoi presupposti in una analisi comparata degli attuali **indici dell’istruzione sarda** e del livello di scolarizzazione, mediamente inferiore a quello europeo. Il sistema scolastico, pure forte di molte buone pratiche e di alcune esperienze di eccellenza, presenta mediamente forti criticità. La popolazione studentesca in Sardegna, circa 240.000 unità, registra un alto indice di **abbandono** (dal 22 al 28%), cui concorre non solo il disagio giovanile ed economico-sociale di molte famiglie, ma anche l’insuccesso scolastico, che si manifesta, oltre che con gli abbandoni, con le **ripetenze** (solo il 39,5% degli studenti della scuola superiore viene promosso senza debiti formativi, il 24,5% viene bocciato) ed aumenta con l’aumentare dell’ordine di scuola (gli indici più alti riguardano il 1° e 2° anno della scuola superiore, specie negli istituti tecnici e professionali, dove si concentrano le iscrizioni di alunni licenziati dalla scuola media con le valutazioni più basse). Rispetto ad altre regioni, gli studenti della Sardegna risultano quelli con minori possibilità di conseguire un diploma. Il livello delle **competenze** acquisite, su cui pesa spesso anche il mancato recupero dei debiti formativi, vede la Sardegna nelle indagini OCSE Pisa (competenze dei quindicenni sulle capacità di lettura, matematica, scienze e *problem solving*) agli ultimi posti in Italia e molto lontano dalla media dei 45 paesi OCSE considerati (la Sardegna ottiene *performance* vicine a quelle della Turchia e superiori solo a quelle del Messico). La negatività del basso livello di competenze è purtroppo confermata dal test di accesso alle facoltà di medicina, svolto contemporaneamente in tutta Italia in cui nell’a.a. 2004/05 nelle prove che riguardano, nell’ordine, i risultati ottenuti in matematica e fisica, in chimica, in biologia e infine in logica e cultura generale, gli studenti di Cagliari e Sassari sono tra quelli che riportano le medie

dei punteggi più bassi, rispettivamente 34,63 e 34,7 dopo L'Aquila con una media di 34,54 ma molto lontani da Bologna in cima alla classifica con una media di 45,51.

Sulla situazione sarda incidono poi l'**indice di copertura delle scuole** nei vari comuni (la scuola primaria è assente in 29 comuni, la scuola media in 77, la scuola superiore in 298, e per questo ordine di scuola ben 34 comuni si sobbarcano un carico di studenti notevolmente superiore alla propria popolazione residente; emblematico il caso di Cagliari che, a fronte di una popolazione residente tra i 14 e 18 anni di circa 7.000 unità, fornisce servizi ad oltre 19.000 alunni) e il conseguente disagio del **pendolarismo**, aggravato da una rete di trasporti spesso inadeguata alle esigenze della scuola, che incide già per lo 0,7% nella scuola primaria e giunge al 39,3% (con punte di 64,1 nella provincia di Oristano) nella scuola superiore.

Quanto alla **formazione professionale**, che rappresenta un altro consistente segmento dell'offerta formativa, si può rilevare che in relazione agli utenti, il numero delle sedi accreditate in Sardegna risulta piuttosto alto (ben 338 nel 2005) se comparato a quello nazionale (2168 censite dall'ISFOL). Il numero di non occupati e occupati che hanno partecipato ad attività di formazione è più alto rispetto alla media nazionale. In realtà la crescita dell'offerta, originata dalla contribuzione pubblica e senza una adeguata programmazione, ha creato forti distorsioni generando un'infinità di corsi, molti dei quali rivolti alla fascia dei giovani dai 14 in su, spesso di qualità non alta ma molto attrattivi perché comprensivi delle spese ai partecipanti. Gli stessi cosiddetti "percorsi sperimentali", che in altre regioni sono stati occasione di integrazione e interazione tra l'istruzione e la formazione, in Sardegna hanno visto solo l'attivazione di corsi professionali triennali. A causa delle tante distorsioni, dell'assenza di pianificazione, di monitoraggio e di verifica, l'esperienza sarda della formazione professionale appare carica di ombre, a volte a discapito di tante elevate professionalità, capacità progettuali e buone pratiche, anche innovative, che esistono ma non hanno avuto modo di emergere.

### **3. L'impegno della Regione**

A fronte di queste criticità che caratterizzano l'intero sistema, è urgente intervenire in primo luogo con una legge e promuovere la qualità dei percorsi formativi. Elevare le competenze, sostenere l'apprendimento dalle scuole per l'infanzia e fino ai livelli più alti, garantire a tutti la possibilità di imparare ad imparare, diventa un preciso impegno politico per il futuro dei giovani e della Sardegna. Il disegno di legge intende, perciò, creare le condizioni normative per rimettere al centro dell'attenzione politica e sociale la **funzione strategica dei processi educativi e formativi** nella società contemporanea, del sistema scolastico e della formazione professionale, della qualificazione e riqualificazione del **capitale umano** per recuperare i ritardi e per avvicinare la Sardegna alle nazioni e regioni d'Europa, contribuendo in tal modo al raggiungimento dell'obiettivo generale enunciato dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000, quello di una "economia basata sulla conoscenza più dinamica e più competitiva nel mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi posti di lavoro e una maggiore coesione sociale".

La declinazione degli obiettivi fissati per il 2010 dai Paesi membri dell'Unione nel cosiddetto **Processo di Lisbona** coincide infatti in larga parte con quelli che il disegno di legge intende perseguire: il superamento dell'abbandono scolastico prematuro e il completamento del ciclo di istruzione secondaria superiore, il miglioramento delle competenze di base e specialistiche come premessa per l'occupazione, l'inclusione, la realizzazione dello sviluppo di ogni persona, l'apprendimento permanente per aggiornare e integrare le conoscenze, competenze e capacità in tutto l'arco della vita e per massimizzare lo sviluppo personale anche al fine di mantenere e migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro.

In questo processo continuo di crescita personale e di sviluppo sociale la funzione dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale sono determinanti. Per questo il disegno di legge considera il sistema educativo nel suo complesso e attraverso le varie offerte formative, da quelle per l'infanzia a quelle per gli adulti, e delinea un **sistema educativo regionale**, basato sulla centralità della scuola pubblica e sull'unitarietà con il sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell'istruzione, della formazione professionale, dell'alta formazione.

In particolare, la proposta mira a sostenere la **scuola pubblica** come istituto fondamentale a garanzia di pari opportunità e di accesso, costruito e organizzato attorno agli studenti, alle loro attitudini e ai loro bisogni, come luogo di integrazione delle diversità economiche, sociali, culturali, etniche, psicofisiche e quindi presupposto per l'inclusione sociale e la modernizzazione e persegue l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino al diciottesimo anno d'età. Tende, inoltre, a riqualificare e promuovere la specificità della formazione professionale, valorizzando le competenze riconosciute e sviluppando le metodologie acquisite, nell'ottica del rafforzamento e del miglioramento dell'offerta formativa professionalizzante.

#### **4. Il sistema educativo regionale**

L'obiettivo fondamentale del sistema educativo regionale, nelle sue varie articolazioni, è lo sviluppo complessivo della nostra comunità e l'innalzamento del livello del **sapere per tutti e per sempre, senza lasciare indietro nessuno**, è la qualità del sistema regionale, che deve essere caratterizzato in riferimento alla specificità culturale, identitaria ed anche geografica della Sardegna. Il sistema delineato dal disegno di legge è l'ambito nel quale tutte le componenti, l'insieme delle attività e delle relazioni che gli attori attuano ed instaurano fra loro, nell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali e nel rispetto delle specifiche competenze e ruoli, interagiscono e si combinano. Un sistema integrato di educazione, istruzione e formazione, fondato sull'unitarietà, sul pluralismo, sulla specificità, parità ed autonomia di tutti i soggetti che vi operano ed informato ai **valori della multiculturalità, della solidarietà sociale, della pace, del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile**. Un sistema che costituisca una risposta coerente rispetto ai bisogni delle persone, delle famiglie e del sistema economico-sociale della Sardegna.

Uno degli elementi portanti della proposta è, infatti, il **sostegno alla persona** volto a garantire ad ognuno il diritto all'apprendimento continuo e ad arginare i rischi di una vera e propria esclusione dalla società della conoscenza, con inevitabili ripercussioni in termini di sottoccupazione, disoccupazione, precarietà ed emarginazione sociale. La forte attenzione verso la persona rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al passato nella misura in cui l'accento non cade solo sull'educazione, l'istruzione e la formazione in quanto tali, ma in quanto funzionali alla valorizzazione e alla crescita della persona, in quanto strumenti rivolti ad accompagnare la persona per tutto l'arco della vita. Naturalmente l'aspirazione all'efficienza e all'efficacia del sistema impone logiche di differenziazione, specializzazione e personalizzazione, che se da un lato consentiranno di realizzare concretamente le politiche di integrazione e di sostegno specie per i ragazzi in difficoltà, di prevenire gli abbandoni scolastici e gli insuccessi formativi, dall'altro lato potranno essere occasione per soddisfare esperienze di eccellenza.

Per queste ragioni, la proposta di legge si pone l'obiettivo di **elevare il livello generale di istruzione** almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, sostenendo attivamente il successo educativo dalla prima infanzia e fino ai più alti livelli, nel rispetto delle attitudini personali, superando tutte le diseguaglianze di ordine economico, sociale, psicofisico, sensoriale e culturale che ne impediscono il raggiungimento, e prevenendo l'abbandono e la dispersione scolastica.

Se uno degli obiettivi di fondo è, dunque, l'incremento della **qualità dell'istruzione** in Sardegna, gli strumenti ad esso preordinati dal progetto di legge sono la valorizzazione del ruolo sociale e professionale dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, delle autonomie scolastiche ed universitarie e della loro reciproca interazione, della ricerca e dell'innovazione didattica e tecnologica nonché del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna; la qualificazione e il bilanciamento dell'offerta formativa ed educativa in tutto il territorio regionale, anche mediante il sostegno dell'estensione del tempo scuola, specie nelle zone più periferiche o a rischio di spopolamento; il sostegno all'esercizio del diritto all'istruzione, anche mediante la generalizzazione della scuola per l'infanzia; l'attuazione del diritto allo studio con particolare attenzione agli studenti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate e agli studenti capaci e meritevoli; l'integrazione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale, economico e sociale; la formazione permanente e l'educazione degli adulti.

Nella proposta trova spazio anche il tema dell'**integrazione tra istruzione e formazione professionale**, a partire dal riconoscimento delle rispettive specificità e competenze e della valorizzazione delle diverse missioni e metodologie e dal reciproco riconoscimento dei crediti. Oltre ai percorsi integrati che si realizzavano nell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nei

percorsi universitari anche successivi alla laurea e nell'educazione degli adulti, la proposta introduce, anche sulla base di esperienze positive realizzate in altre regioni, la possibilità di integrazione nelle scuole superiori su iniziativa delle scuole.

Il disegno di legge si caratterizza, inoltre, per l'attenzione alla riqualificazione e al rafforzamento della **formazione professionale**, adeguandola nelle finalità e nei contenuti al suo fondamentale compito di strumento di politica attiva del lavoro, alle mutate condizioni sociali e produttive. L'assenza di una visione strategica e di sistema, la carenza di programmazione degli interventi, la presenza di ingenti finanziamenti comunitari e le regole sull'accreditamento, basate esclusivamente sulla valutazione della sede formativa, hanno portato, in molti casi, da un lato alla nascita di numerosi e improvvisati enti di formazione e, dall'altro, a una proliferazione di qualifiche in settori non strategici per la crescita economica della Sardegna e obsolete prima ancora di essere acquisite, il tutto con un enorme dispendio di risorse pubbliche. La proposta intende caratterizzare formazione professionale come strumento per lo sviluppo economico, sociale e di politica attiva del lavoro, come servizio pubblico che predispone e attua un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, coerente con le politiche di sviluppo dell'Isola e con la Strategie europea per l'occupazione (SEO) con lo scopo di potenziare la coesione sociale e territoriale, onde ridurre il divario tra domanda e offerta del mercato del lavoro, e diffondere la cultura del fare impresa e del lavoro.

La formazione professionale tende ad offrire a ciascuno secondo le proprie aspirazioni, attitudini, conoscenze ed esperienze di lavoro, un innalzamento delle competenze e delle conoscenze professionali, attraverso la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione e la riconversione professionale e si ispira ai criteri dell'occupabilità, dell'adattabilità delle competenze e della motivazione all'imprenditorialità. In questo senso, può assumere un ruolo centrale, nella misura in cui riuscirà a elevare conoscenze e competenze, a coniugare tradizione e innovazione, società della conoscenza e identità sarda, qualificazione e occupazione. Si assumono come elementi strategici la qualificazione del sistema, la programmazione regionale degli interventi, la valutazione, il controllo e il monitoraggio. La creazione di adeguate e diffuse competenze professionali costituisce il presupposto fondamentale per dare alle nuove generazioni il pieno diritto di cittadinanza nel lavoro e nell'impresa sia all'interno della Sardegna, sia nel contesto di opportunità offerte dalla mobilità geografica. Sono disciplinati, in particolare la programmazione regionale triennale e annuale che consente alla Regione di riappropriarsi del ruolo di programmazione dell'offerta formativa anche nell'ottica di integrazione con le politiche attive del lavoro, attribuendo alle Province un ruolo di primo piano nella rilevazione dei fabbisogni formativi e nella programmazione degli interventi formativi ricadenti nel proprio territorio; il sistema di accreditamento regionale al fine di garantire che le agenzie formative operanti nel territorio regionale siano in possesso di adeguate capacità didattiche, di governo, di processo e di prodotto, promuovendone la specializzazione per settori e comparti produttivi anche attraverso il riconoscimento dei Centri regionali di eccellenza nella formazione professionale; le

modalità di reclutamento dei docenti al fine di renderle pubbliche, trasparenti e verificabili, attraverso l'istituzione dell'albo regionale dei formatori; l'integrazione e la razionalizzazione dell'offerta formativa, attraverso il raccordo della formazione professionale con l'istruzione e il mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l'impiego così come disciplinati dalla legge regionale n. 20 del 2005, anche attraverso la costituzione dei distretti formativi con i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema educativo e del lavoro, in coerenza con le potenzialità di sviluppo e le vocazioni economico-sociali del territorio.

## **5. Il governo del sistema**

Il governo del sistema delineato si basa sulla **collaborazione** istituzionale, realizzata oltre che attraverso l'individuazione di specifiche funzioni per la Regione, le Province e i Comuni, anche tramite l'istituzione di organismi di confronto tra i vari livelli istituzionali, le autonomie scolastiche, le università e gli enti di formazione professionale, sulla **partecipazione e confronto sociale** attraverso la previsione di organismi di ascolto dei vari portatori di interessi (docenti, dirigenti scolastici, studenti, genitori, enti di formazione, ecc.).

Il disegno di legge individua altresì le funzioni della **Regione** (programmazione generale, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione) e degli **Enti locali** (programmazione territoriale dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica) indicando **strumenti di programmazione** quali il "Piano triennale per il Sistema educativo", con l'individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee di intervento e i Piani provinciali territoriali per l'offerta formativa e l'organizzazione della rete scolastica.

## **6. La valutazione del sistema**

Specifica attenzione viene poi dedicata al **monitoraggio** e alla **valutazione** del sistema educativo, sia per quanto attiene l'uso delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e territoriale e delle politiche di intervento, sia per ciò che concerne l'impulso e il coordinamento nei confronti degli Enti locali e l'uso di metodologie e strumenti di valutazione e autovalutazione, di rilevazione della qualità e l'acquisizione dei parametri di valutazione nazionali ed europei. Allo scopo è prevista l'istituzione di organismi di supporto, quali una struttura tecnica interassessoriale e il **Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo**, organismo tecnico-scientifico indipendente, e di strumenti, quali appositi settori tematici, banche dati, repertori e anagrafi interconnesse, dedicate all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro nell'ambito del sistema informativo, l'**Osservatorio regionale** e gli **Osservatori provinciali scolastici** finalizzati specificamente alla prevenzione della dispersione.

## **7. L'esercizio delle competenze del sistema delle autonomie locali**

Per conseguire le finalità previste, il disegno di legge, intende, da una parte, **dare attuazione all'art. 117 della Costituzione**, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione") e **recepire le nuove competenze legislative ed amministrative** attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), dall'altra, armonizzare, all'interno di una cornice organica coerente, le politiche e gli interventi della Regione e degli Enti locali in materia di educazione, istruzione e formazione professionale, avviando contemporaneamente un processo di riordino del contesto normativo regionale esistente.

L'Istituto autonomistico, attenendosi ai 'principi generali' determinati con legge dello Stato, è chiamato a organizzare la scuola nel territorio, il dimensionamento della rete scolastica e ad esercitare tutte quelle competenze per cui lo Stato aveva riservato un potere legislativo attuativo con il decreto legislativo 112 del 1998. Dai provvedimenti che si sono succeduti con la riforma delle cosiddette Leggi Bassanini e fino alla modifica del titolo V della Costituzione e alla legge delega sulle norme generali e sui livelli essenziali dell'istruzione, le regioni, anche nel vasto campo dell'educazione, sono chiamate ad esercitare una serie di prerogative e a consentire all'intero **sistema delle Autonomie locali** di attivarsi nei compiti di programmazione e di pianificazione dell'offerta formativa e di esercitare la massima responsabilità nella promozione dello sviluppo delle persone e del territorio.

Il disegno di legge rende manifesta dunque la volontà di assumere tutte le funzioni e le competenze riconosciute dalla legge costituzionale vigente. In tal modo consolida una architettura istituzionale che vede lo Stato e le Autonomie locali pari ordinate, la cosiddetta repubblica-arcipelago, con lo scopo di determinare e garantire livelli essenziali delle prestazioni, dei diritti civili e sociali omogenei in tutto il territorio regionale.

Contemporaneamente risponde all'esigenza di costruire un vero e proprio **sistema educativo**, che sia parte di un più vasto **sistema territoriale** organizzato attorno allo scopo generale di creare diffuse e stabili opportunità di crescita della società, della cultura e dell'economia della comunità sarda. Al tempo stesso utilizza spazi importanti per una concreta valorizzazione dell'identità e della specificità della Sardegna, spazi non solo diretti a promuovere in modo efficace le interazioni tra tutti i soggetti istituzionali che partecipano al sistema educativo, ma anche ad interpretare ed integrare al meglio gli indirizzi nazionali nelle risposte ai bisogni di crescita emergenti nelle comunità sarde o espressi dalle singole persone.

Una legge ordinamentale sul sistema educativo regionale deve poter infatti concorrere anche all'affermazione in chiave autonomistica delle più avanzate istanze di partecipazione alle sfide dell'internazionalizzazione, e deve farlo creando il più alto grado di coinvolgimento dei vari livelli di responsabilità istituzionale, la Regione, le Province e i Comuni, uniti da una forte consapevolezza

politica e amministrativa attorno a principi e finalità condivise, da conseguire insieme alle istituzioni scolastiche autonome, alle università, alle agenzie formative e a tutti gli altri soggetti che operano nell'educazione formale e non formale dell'educazione.

Sul piano della iniziativa politica anche questa strada risulta fondamentale per arrestare i possibili stravolgimenti cui si andrebbe incontro con la nuovissima legge di modifica della seconda parte della Costituzione, con l'attuazione della quale le regioni avrebbero una competenza e una responsabilità primaria sulla scuola, con conseguenti rischi non solo per la tenuta del sistema di istruzione ma anche per le fondamenta stesse del patto costituzionale. In questo quadro la Regione, dunque, fa riferimento all'ordinamento nazionale dell'istruzione e ai livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali in materia di formazione professionale definiti dallo Stato, e intende adoperarsi per qualificare il sistema educativo regionale nel rispetto delle specificità e delle esigenze del proprio territorio e dell'opportuna integrazione delle politiche regionali dell'istruzione e della formazione professionale con quelle del lavoro, socio-sanitarie, culturali e ricreative. In ragione di ciò prescinde da qualunque ipotesi di "regionalizzazione" del sistema scolastico; al contrario, mira a qualificare, sulla base delle specificità culturali, sociali ed economiche regionali il sistema nazionale dell'istruzione, dedicando una particolare attenzione alla scuola pubblica.

Insieme alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 ("Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna") ed una auspicabile legge sulla ricerca scientifica, la presente proposta può contribuire a completare l'assetto normativo regionale nel campo della valorizzazione e dello sviluppo delle risorse umane.

## **8. Descrizione dell'articolato del disegno di legge**

Il disegno di legge è costituito da 44 articoli raggruppati in quattro titoli che caratterizzano la struttura della proposta e raccolgono in modo sistematico le varie tematiche e problematiche prese in esame.

### **TITOLO I (Principi generali e finalità)**

L'art. 1 delinea l'**oggetto** e l'ambito di applicazione della legge.

L'art. 2 individua i **principi generali** cui si ispira la legislazione della Regione autonoma della Sardegna in materia di educazione, istruzione e formazione professionale. In particolare, assume la conoscenza come fattore fondamentale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, per una presenza consapevole e solidale nella vita sociale e lavorativa, nonché per la crescita culturale e lo sviluppo economico della comunità sarda e pone la persona al centro delle politiche regionali. Mira a garantire ad ognuno, per l'intero arco della vita, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione in condizione di pari opportunità e uguaglianza formale e a rafforzare nel territorio regionale il sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica. Promuove, inoltre, un sistema educativo

regionale, informato ai valori della solidarietà sociale, della pace, della multiculturalità, del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, fondato sull'unitarietà, pluralismo, specificità ed autonomia delle componenti e dei soggetti che operano nel campo dell'istruzione, della formazione professionale, dell'alta formazione e della educazione formale e non formale.

L'art. 3, incentrato sulle **finalità**, evidenzia prioritariamente l'attenzione all'innalzamento del livello di istruzione della comunità sarda, almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, al successo educativo e alla prevenzione dell'abbandono e della dispersione attraverso la diffusione dei servizi educativi per l'infanzia, la qualità dell'istruzione pubblica e il sostegno alla frequenza e alla prosecuzione degli studi; l'arricchimento continuo dell'offerta formativa e la sua adeguata diffusione nel territorio regionale con particolare attenzione alle aree deboli e a rischio di spopolamento; l'esercizio del diritto allo studio specie per gli studenti svantaggiati e meritevoli; l'integrazione delle persone con disabilità e in stato di disagio, compresi i cittadini stranieri e gli immigrati; l'educazione degli adulti; la qualità della formazione e l'integrazione tra istruzione e formazione professionale nel riconoscimento dell'autonomia, delle differenti funzioni e della pari dignità dei due percorsi.

## **TITOLO II (Funzioni e programmazione)**

E' dedicato alle funzioni e alla programmazione generale e territoriale che vengono esercitate assumendo come metodo e strumento la collaborazione istituzionale, la partecipazione e il confronto sociale (art. 4). La Regione privilegia la collaborazione istituzionale quale metodo ottimale per raccordare le proprie competenze con quelle degli Enti locali ed individua la partecipazione sociale come elemento portante del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale. Per favorirla istituisce da una parte il **Comitato regionale per il sistema educativo** che concorre alla definizione degli indirizzi regionali per il sistema ed esprime pareri in merito alle politiche formative (art. 7) e le **Conferenze provinciali per il sistema educativo** (art. 8) con funzioni propositive e consultive sulle tematiche inerenti la programmazione territoriale e, dall'altra, si riserva la creazione di sedi di ascolto e di proposta delle varie le componenti del sistema (**consulte regionali**).

Con gli articoli 5 e 6 il disegno di legge procede all'allocazione delle **funzioni** e dei **compiti** rispettivamente alla Regione e agli Enti locali nel rispetto delle nuove logiche di sussidiarietà espresse dal titolo V della Costituzione, con l'obiettivo di valorizzare la specificità delle competenze e rafforzare le relazioni in un sistema così complesso, composto da tanti e diversificati soggetti.

La Regione (art. 5) svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in merito al sistema educativo e attraverso un documento di programmazione triennale (**Piano triennale per il sistema educativo**) ne definisce gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento, gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa, i criteri per l'organizzazione della rete scolastica e per la realizzazione degli interventi previsti dalla proposta di legge, nonché le indicazioni per la determinazione del calendario scolastico.

Il processo di **programmazione a livello territoriale** è enunciato nell'art. 6, che riconosce alle Province ed ai Comuni, singoli o associati, regolamentandole, le funzioni di programmazione dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali. Ulteriori funzioni e compiti, anche in termini di intervento gestionale diretto, sono previsti in altri articoli, quali quelli dedicati alla scuola dell'infanzia e all'educazione degli adulti, al diritto allo studio.

Negli articoli 9 e 10 vengono individuati strumenti ed organismi operativi a supporto dei processi decisionali e delle indispensabili attività di valutazione dell'intero settore. L'art. 9, dedicato al monitoraggio e alla valutazione, individua un'apposita struttura tecnica interassessoriale e il **Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo**, organismo tecnico-scientifico indipendente, cui viene affidato il compito di proporre criteri e metodologie di monitoraggio e valutazione, fornire indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione e la valutazione del Piano triennale per il sistema educativo, di collaborare con l'INVALSI, con l'IRRE, con l'ISFOL e promuovere la diffusione della cultura e della pratica della valutazione e dell'autovalutazione.

L'art. 10, relativo al sistema informativo, prevede appositi settori tematici, banche dati, repertori e anagrafi interconnesse, dedicate all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro nell'ambito del sistema informativo regionale. In particolare a supporto della programmazione degli interventi, al controllo della loro efficacia e soprattutto della prevenzione della dispersione, istituisce l'**Osservatorio regionale e gli Osservatori provinciali scolastici** basati sull'omogeneità della rilevazione dei dati e la condivisione delle informazioni.

### **TITOLO III (Il sistema regionale dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale)**

Si articola in tre capi, riservati il primo all'educazione e all'istruzione, il secondo all'istruzione e alla formazione professionale e il terzo alla formazione professionale. La stessa struttura evidenzia l'intento della legge di realizzare un sistema educativo unitario e porre le premesse per una concreta integrazione e interazione dei percorsi educativi e formativi.

#### **CAPO I (L'educazione e l'istruzione)**

Gli articoli dall' 11 al 25 disciplinano gli interventi regionali a favore del sistema dell'educazione e dell'istruzione a partire dai servizi per l'infanzia fino all'educazione per gli adulti.

L'art. 11 enuncia il quadro e la finalità **dell'educazione e dell'istruzione** e indica per le scuole di ogni ordine e grado l'obiettivo di sviluppare le attitudini personali degli studenti, le loro conoscenze e abilità, comprese quelle di autovalutazione e autoorientamento, l'acquisizione di strumenti culturali e metodologici di apprendimento per accrescere l'autonoma capacità critica e il senso di responsabilità personale e sociale, nonché la maturazione e l'approfondimento di competenze

caratterizzanti il profilo educativo prescelto. Pone inoltre attenzione all'importanza di garantire la **presenza**, la **funzionalità** e la **continuità didattica della scuola in tutto il territorio regionale**.

L'art. 12, dedicato alla **rete scolastica**, assegna alla Regione compiti di indirizzo e coordinamento generale e di definizione dei criteri organizzativi, comprendenti i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche, le risorse umane e finanziarie, prevedendo intese specifiche con lo Stato e i suoi organi periferici per definire modalità e tempi per la determinazione e l'assegnazione da parte statale delle risorse umane e finanziarie destinate alla Sardegna. Definisce inoltre la suddivisione del territorio regionale in zone coerenti con l'ambito territoriale delle Province. La programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze, viene demandata agli Enti locali che la esercitano con le istituzioni scolastiche autonome.

L'art. 13 evidenzia l'impegno della Regione e degli Enti locali a sostegno dell'**arricchimento dell'offerta formativa** di tutte le scuole e in particolare a sostegno di progetti finalizzati a **migliorare la qualità dei processi di apprendimento e di insegnamento e a prevenire la dispersione scolastica** e il disagio sociale (integrazioni curricolari ed extracurricolari, percorsi integrati realizzati da reti di scuole con istituti e associazioni culturali, sportive e del volontariato, con aziende pubbliche e private e con le agenzie formative accreditate, innovazione, sperimentazione e ricerca pedagogica, didattica, disciplinare, per elevare le competenze degli studenti specie in ambito scientifico, diffusione delle tecnologie informatiche e reti di telecomunicazione, apprendimento delle lingue straniere).

L'art. 14 riconosce la rilevanza dell'**orientamento** sia come educazione alla scelta dei vari percorsi dell'istruzione e della formazione, sia come educazione alle opportunità professionali. Considerata la delicatezza degli interventi in materia, specie quelli rivolti ai giovani, prevede che i progetti di orientamento siano validati attraverso l'**utilizzo di specifiche competenze**. Per contenere e prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile e supportare i docenti, prevede, inoltre, l'istituzione di **sportelli di ascolto** presso le scuole secondarie di primo e secondo grado finalizzati ad offrire ai ragazzi e ai genitori uno spazio di ascolto e di confronto e a favorire l'interrelazione insegnanti-studenti-genitori, gestiti da un esperto in materia di psicologia dell'educazione e da una équipe di docenti referenti della scuola.

L'art. 15 è dedicato alla valorizzazione e al **sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche**, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e funzionale al successo scolastico e a contrastare la dispersione. Prevede, in particolare, il concorso delle autonomie scolastiche a definire gli indirizzi, i requisiti e le priorità della quota curricolare di competenza regionale, l'incentivazione di reti e consorzi tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali, la promozione di forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche, dell'associazionismo professionale, nonché il sostegno ad interventi di **aggiornamento di tutto il personale in servizio** e la concessione di borse di studio per la frequenza della Scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria.

L'art. 16 afferma l'impegno della Regione per la **tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna** puntando sulla scuola e sulle giovani generazioni per conservare e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico e della lingua della Sardegna. La Regione si assume il compito di definire proprie "**indicazioni regionali**", ad integrazione di quelli stabiliti con legge statale, con obiettivi formativi coerenti con gli aspetti culturali e linguistici della Sardegna. Prevede, inoltre, interventi nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di ricerca, studio, sperimentazione didattica e progettazione curricolare relativa alla quota regionale, nonché la produzione di specifici materiali e sussidi didattici e la raccolta e la diffusione in rete di quanto realizzato in riferimento alla cultura materiale e immateriale e alla lingua del popolo sardo.

L'art. 17 è intitolato agli interventi a favore dell'**infanzia** e ai relativi servizi. Indica l'impegno della Regione a garantire a tutti i bambini comunque presenti nel territorio della Sardegna, dalla nascita ai sei anni, il diritto a pari opportunità di cura, relazione e gioco, di educazione e istruzione. A questo scopo sono previste la realizzazione di un sistema integrato per l'infanzia a dimensione territoriale, la diffusione dei **nidi e micronidi d'infanzia**, anche presso le aziende e la pubblica amministrazione, e delle **scuola per l'infanzia**, in particolare della scuola pubblica. La Regione, mediante appositi finanziamenti, conferma il sostegno alla frequenza delle scuole dell'infanzia, di cui promuove la generalizzazione anche attraverso contributi alle scuole dell'infanzia non statali finalizzati all'abbattimento delle rette di frequenza. Per queste strutture, viene proposta inoltre una **procedura di accreditamento** ed alcuni requisiti di accesso ai finanziamenti.

Gli articoli 18 e 19 sono rispettivamente dedicati agli interventi per l'**integrazione delle persone con disabilità e alle persone in stato di disagio**. In particolare, a garanzia dell'efficacia e del coordinamento degli interventi, è prevista l'istituzione di un **Fondo unico** la cui gestione è programmata in maniera congiunta dagli Assessori competenti in materia di istruzione, formazione professionale e servizi sociali. Come sede di partecipazione, rappresentanza e ascolto in materia di inclusione scolastica e formativa viene istituita la **Consulta regionale per l'inclusione scolastica e formativa**.

Gli articoli 20, 21 e 22 riguardano gli **interventi per il diritto allo studio** e rappresentano una rivisitazione e un aggiornamento della legge regionale n. 31 del 1984.

L'art. 20 definisce le varie tipologie di **servizi e provvidenze** per il diritto allo studio. Per ridurre i disagi del **pendolarismo** prevede, inoltre, la predisposizione annuale di piani coordinati per il trasporto scolastico coerenti con gli orari delle attività curricolari ed extracurricolari.

L'art. 21 istituisce un **fondo speciale per borse di studio** a sostegno della frequenza della scuola primaria e secondaria degli studenti in disagiate condizioni economiche fino al completamento del percorso di istruzione. La misura massima e l'ammontare delle borse e i criteri di assegnazione sono determinati dalla Giunta regionale che, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce le modalità attraverso cui i Comuni provvedono all'assegnazione.

L'art. 22 promuove attraverso contributi annuali alle scuole primarie e secondarie **gemellaggi e scambi culturali** in ambito nazionale ed internazionale e itinerari scolastici per favorire la conoscenza dei beni culturali e ambientali della Sardegna.

L'art. 23, dedicato all'**edilizia scolastica**, prevede che i relativi interventi siano attuati per garantire agli studenti in tutto il territorio le migliori condizioni ambientali, formative e di agibilità e affida alla Giunta regionale la definizione dei requisiti di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, di qualità architettonica. Per un miglior utilizzo del patrimonio edilizio scolastico, prevede l'uso comune di spazi e attrezzature tra più scuole e la loro messa a disposizione al di fuori dell'orario scolastico, o il loro riutilizzo per iniziative di carattere formativo, culturali, sociali e sportive. Infine, prevede il concorso da parte della Regione agli interventi di manutenzione straordinaria.

L'art. 24 definisce l'**educazione degli adulti** come insieme di opportunità formative mirate a favorire l'apprendimento per tutta la vita, l'ampliamento di conoscenze, abilità e competenze e il rientro nei percorsi di istruzione e formazione professionale e comprendenti anche interventi per l'inserimento sociale e lavorativo degli stranieri immigrati, quali l'insegnamento della lingua italiana. La programmazione di tale offerta formativa compete alle Province che valorizzano in particolare l'azione dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

L'art. 25 (**Università della terza età**) riconosce a tali istituzioni un ruolo rilevante nel campo dell'offerta dell'educazione non formale e prevede il concorso alle spese di funzionamento e di svolgimento delle attività istituzionali con finanziamenti annuali assegnati alle Province, che ne definiscono, a seguito di riconoscimento i cui criteri sono definiti dalla Giunta regionale, le modalità di erogazione e controllo.

L'art. 26, per consentire il pieno esercizio delle competenze della Regione, istituisce la **Direzione regionale dell'istruzione**.

## **CAPO II (L'istruzione e la formazione professionale)**

Con l'art. 27 si presentano le finalità e le caratteristiche dell'**interazione tra l'istruzione e la formazione professionale** e le principali tipologie degli interventi da realizzare nella scuola secondaria di secondo grado, nell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nei percorsi universitari anche successivi alla laurea e nell'educazione degli adulti.

L'art. 28 è interamente dedicato ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), mentre l'art. 29 introduce il **libretto formativo del cittadino**.

## **CAPO III (La formazione professionale)**

Gli articoli dal 30 al 42 declinano il sistema della formazione professionale.

L'art. 30 definisce **ruolo e compiti** del servizio pubblico della formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo economico, sociale e di politica attiva del lavoro, finalizzato a potenziare la coesione sociale e territoriale per ridurre il divario tra domanda e offerta del mercato del lavoro e diffondere la cultura del fare impresa e del lavoro, ispirato ai criteri dell'occupabilità e dell'adattabilità

delle competenze. La Regione e le Province assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio. Spettano alla Giunta regionale la definizione degli standard regionali per la formazione professionale, dei profili formativi e dei criteri e delle modalità per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e dei crediti, le tipologie di iniziative formative, distinte per settori economici e comparti produttivi, raggruppate su base provinciale e i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province, garantendo prioritariamente la formazione iniziale rivolta ai giovani.

L'art. 31 disciplina la **formazione iniziale** finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale o all'abilitazione professionale utile per all'inserimento nel mercato del lavoro e per l'accesso ai livelli successivi della formazione professionale; si articola in percorsi di carattere orientativo e professionalizzante rivolti ai giovani di età **compresa tra i 16 e i 18 anni** e in percorsi di natura professionalizzante rivolti a inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, in entrambi i percorsi almeno il 35% del monte ore è destinato alla formazione culturale generale.

L'art. 32 disciplina la **formazione superiore** finalizzata alla specializzazione professionale e rivolta alle persone in possesso di qualifica professionale, titolo di studio superiore o universitario.

L'art. 33 disciplina la **formazione continua** finalizzata all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione ed è rivolta alle persone a qualsiasi titolo occupate. Può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore, essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali ovvero essere programmata sulla base di accordi territoriali concordati con le parti sociali.

L'art. 34 disciplina la **formazione nella Pubblica Amministrazione** quale strumento con cui ottimizzare l'organizzazione amministrativa e qualificare la capacità professionale degli operatori pubblici, per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio, all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa e migliorare la qualità dei servizi al cittadino.

Gli articoli 35, 36, 37 e 39 disciplinano una serie di strumenti idonei a consentire la qualificazione del sistema della formazione professionale. A tal fine, la Giunta regionale definisce gli **standard di qualità** della formazione professionale e ne assicura il controllo, il monitoraggio, la valutazione. Definisce, inoltre, i requisiti, le modalità di sospensione e revoca dell'**accreditamento regionale** delle agenzie formative, i requisiti necessari per l'accesso all'insegnamento, i profili formativi e le qualifiche professionali nonché i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di competenza, le linee guida per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli utenti della formazione professionale anche al fine di selezionare le agenzie formative in ragione di un accreditamento per poli specialistici. Per la prima volta viene disciplinata l'attività svolta in regime di autofinanziamento a garanzia della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e provinciale dell'offerta formativa e dei diritti degli utenti.

L'art. 38 disciplina l'**accertamento delle competenze e certificazione dei percorsi formativi**, e al fine di garantirne il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite, utilizzabili anche

come crediti formativi, la Regione promuove accordi con tutti i soggetti del sistema educativo e con le parti sociali per la definizione delle procedure e per l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle competenze, comprese quelle acquisite nel mondo del lavoro.

L'art. 39, al fine di rendere trasparenti e verificabili le modalità di reclutamento dei docenti, istituisce l'**Albo regionale dei formatori** comprendente il personale docente della formazione professionale, strutturato per aree disciplinari omogenee e articolato in otto sezioni provinciali.

L'art. 40 definisce i **Centri regionali di eccellenza**, finalizzati al sostegno di professioni strategiche per lo sviluppo di settori e comparti produttivi di interesse regionale e per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale e che possono essere costituiti dai Centri regionali di formazione professionale e dalle agenzie formative accreditate o loro consorzi, anche tramite accordi e convenzioni con le Università, gli Enti locali, gli istituti di ricerca scientifica e tecnologica e le imprese.

L'art. 41 disciplina i **distretti formativi**, allo scopo di razionalizzare e sostenere l'integrazione dell'offerta formativa con le politiche del lavoro, in coerenza con le potenzialità di sviluppo e la vocazione economico-sociale dei tenitori, anche nell'ottica di sviluppo di filiere produttive.

L' art. 42 disciplina la **Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale** prevedendo anche la nomina del **Garante della formazione professionale**, scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nel campo della formazione professionale o della tutela dei diritti.

**II TITOLO IV** (Disposizioni transitorie e finali) contiene la norma finanziaria (art. 43) e la decorrenza e le abrogazioni (art. 44).